

STATUTO

OMBRE MERIDIANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA CASALNUOVO
275 BIS

Numero REA: MT - 213356

Codice fiscale: 01410670770

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2023 - Statuto completo	2
--	---



Allegato "A" atto n. 10.568 repertorio - n. 9.006 fascicolo	
STATUTO	
TITOLO I: DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE	
Art. 1 (Costituzione, denominazione e durata)	
1.1 E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, la società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "OMBRE MERIDIANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
1.2 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
1.3 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
1.4 La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. (1), (2), (3), (5), (6) e (7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.	
Art. 2 (Sede)	
2.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di Matera all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizione di attuazione del codice civile.	
2.2 La sede sociale della Cooperativa può coesistere nello stesso unico ufficio e/o locale condiviso con altre distinte e separate attività in genere.	
2.3 Con decisione dell'organo amministrativo, la Cooperativa potrà: a) trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; b) istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici, sia amministrativi che di rappresentanza in	

	Italia e all'estero e tutto ciò non comporta e non comporterà la modifica del pre-	
	sente statuto.	
	TITOLO II: SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo	
	di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità, la promo-	
	zione umana, l'integrazione sociale e lavorativa dei soci e dei cittadini, sviluppan-	
	do tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico. Essa si configura come " So-	
	cietà cooperativa sociale di tipo A " - "Gestione dei servizi socio-sanitari ed edu-	
	cativi".	
	3.2 La Cooperativa, per il perseguimento del proprio scopo ed attuazione dell'og-	
	getto sociale, può: a) svolgere le proprie Attività e Servizi, con terzi e verso terzi,	
	in forma: autonoma, consortile, in associazione temporanea d'impresa e in	
	sub-appalto; b) avvalersi di prestatori occasionali d'opera, di lavoratori autonomi,	
	di imprese, di consulenti e professionisti.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, potrà:	
	1. Progettare, organizzare e realizzare attività di interesse sociale con finalità edu-	
	cativa, didattica, formativa e di alta specializzazione professionale - di cui all'art.	
	2 lett. d) del D. Lgs. n. 112 del 2017 che modifica, ampliandolo, l'art. 1, lett. a)	
	della Legge n. 381 del 1991 di disciplina delle cooperative sociali - nei settori di	
	seguito elencati: cultura, cinema e audiovisivo, linguaggi visuali, fotografia, arte	
	in generale, creatività, turismo e promozione del territorio.	
	2. Progettare, realizzare e sostenere iniziative in grado di sviluppare e accrescere	
	conoscenze e competenze nel settore cinematografico, audiovisivo e, in generale,	

	dei media, riferite a tutte le fasi della filiera e a ogni tipologia di opera, con il fine	
	di generare ricadute socio-culturali ed effetti educativi, nonché di incentivare la	
	nascita e la specializzazione di figure professionali operanti nel settore.	
	3. Progettare e realizzare attività finalizzate alla valorizzazione e promozione del	
	cinema e dell'audiovisivo, con particolare riferimento all'educazione all'immagi-	
	ne e ai linguaggi visuali per e nelle scuole di ogni ordine e grado, sensibilizzando	
	il pubblico giovane e favorendone la crescita sia sotto il profilo personale e cultu-	
	rale sia in termini di competenze.	
	4. Realizzare attività aventi come obiettivo l'aggiornamento e la qualificazione di	
	docenti, insegnanti, formatori, educatori e animatori nei settori di competenza e	
	affini, trasferendo competenze e conoscenze riguardanti contenuti, metodi e stru-	
	menti didattici innovativi.	
	5. Progettare, organizzare e realizzare iniziative culturali e formative di interesse	
	sociale sui temi inerenti il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà edu-	
	cativa, il successo scolastico, l'orientamento al lavoro, il benessere culturale e so-	
	ciale, la specializzazione professionale, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica	
	e delle competenze digitali.	
	6. Ideare, sviluppare e realizzare, anche in collaborazione e convenzione con altri	
	soggetti pubblici e privati, progetti riguardanti l' <i>open innovation</i> e la valorizzazio-	
	ne dei giovani talenti, la ricerca in campo digitale e tecnologico e l'innovazione	
	responsabile.	
	7. Progettare, organizzare ed erogare corsi, masterclass, workshop e lezioni sia in	
	presenza sia mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento tecnologico, rivolti a tutte	
	le categorie di destinatari (in termini geografici, psicografici, demografici e di	
	competenze), ivi compresi gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, le uni-	

	versità, le associazioni, le aziende, siano essi pubblici o privati, nei settori di com-	
	petenza e affini.	
	8. Organizzare e promuovere tirocini formativi e attività professionalizzanti, in au-	
	tonomia o in partnership con soggetti pubblici e privati.	
	9. Progettare, organizzare e realizzare azioni, programmi e progetti volti alla diffu-	
	sione della cultura dell'innovazione di tipo sociale, organizzativo e tecnologico	
	nei settori di competenza e affini, favorendo la circolazione di idee, buone prati-	
	che e modelli trasferibili.	
	10. Promuovere e realizzare progetti di valore sociale ed educativo rivolti alla co-	
	munità, ivi incluse le persone fragili e svantaggiate o con bisogni speciali, inco-	
	raggiando i processi (anche di natura ricreativa) di animazione territoriale, integra-	
	zione sociale, inclusione, nonché di riabilitazione e reinserimento.	
	11. Collaborare, attraverso la costituzione di reti, partenariati, raggruppamenti e	
	protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici e privati, all'ideazione e alla realizza-	
	zione di attività inerenti lo sviluppo dei settori di competenza e affini.	
	12. Partecipare a programmi di studio, di collaborazione e mobilità internazionale.	
	13. Attivare, anche in connessione e collaborazione con altri soggetti pubblici e	
	privati, percorsi relativi al mentoring e al coaching, al team building e allo svilup-	
	po della cultura di impresa in campo culturale, creativo e artistico.	
	14. Promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici	
	e privati, convegni, conferenze, seminari e altre iniziative tese a far conoscere e a	
	valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, con l'obiettivo strate-	
	gico di innalzare il livello di consapevolezza e benessere delle comunità.	
	15. Progettare e realizzare iniziative di tutela, valorizzazione e promozione del pa-	
	trimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico con qualsiasi strumento ritenu-	

	to idoneo.	
	16. Progettare, organizzare e promuovere festival, rassegne, premi, concorsi, spettacoli, esposizioni, proiezioni, fiere e altre tipologie di manifestazione culturale.	
	17. Gestire, anche in collaborazione e convenzione con altri soggetti pubblici e privati, strutture e presidi culturali e artistici, o comunque collegati ai settori di competenza e affini.	
	18. Promuovere e svolgere attività editoriali aventi per oggetto i settori di competenza e affini.	
	19. Attuare, anche per conto terzi, ogni tipo di ricerca scientifica, studio e documentazione, finalizzati allo sviluppo e alla sperimentazione nei settori di competenza e in quelli affini.	
	20. Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale.	
	21. Collaborare con le produzioni cinematografiche, audiovisive e fotografiche, supportandole in tutte le fasi organizzative, produttive e realizzative, con l'obiettivo di sviluppare il settore, di valorizzare il territorio e promuovere sia la cultura sia la pratica attiva negli ambiti di riferimento.	
	22. Ideare e realizzare prodotti cinematografici e audiovisivi, servizi fotografici e altri prodotti o servizi nel settore delle industrie culturali e creative.	
	23. Promuovere e svolgere iniziative indirizzate alla commercializzazione di beni e servizi inerenti le attività della Cooperativa, con ogni mezzo idoneo allo scopo, tra cui l'e-commerce, nel rispetto delle finalità sociali e dei principi costitutivi della Cooperativa medesima.	
	24. Pianificare e attuare strategie di comunicazione e promozione legate alle attività di interesse generale della Cooperativa, nonché tutte le iniziative che consentono di supportare le attività medesime, ivi incluse quelle di raccolta fondi (<i>fun-</i>	

	<i>draising).</i>	
	25. Svolgere attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni.	
	26. Esercitare attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle finalità di inte-	
	resse generale, nei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.	
	Ricorrendovi i presupposti di Legge, la Cooperativa potrà partecipare a pubblici	
	appalti; la Cooperativa, peraltro, potrà stabilire convenzioni con enti locali, con	
	l'Amministrazione Statale o con altre amministrazioni ed enti, richiedere ed avva-	
	lersi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi disposti da organismi	
	comunitari, statali, regionali, da enti locali, da enti in genere e da privati.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà, strumentalmente, com-	
	piere - nel rispetto delle norme vigenti - tutti gli atti e le operazioni mobiliari, im-	
	mobiliari ritenuti necessari o utili a tal fine.	
	TITOLO III: SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	5.2 Possono assumere la qualifica di soci: a) coloro che abbiano compiuto il 18°	
	anno di età e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-	
	zione, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali; b) le persone giu-	
	ridiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della co-	
	operativa.	
	5.3 Possono, altresì, essere soci, solo come persone fisiche: a) i titolari di ditte in-	
	dividuali con partita Iva; b) i liberi professionisti; c) i titolari di società; d) i lavo-	
	ratori ed i dipendenti di ditte, imprese, società ed Enti pubblici o privati.	

	5.4 In ogni caso, non possono divenire soci cooperatori coloro che sono già soci	
	di: cooperative, società e associazioni varie, che esercitano attività identiche o af-	
	fini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o	
	in posizione di conflitto con essa.	
	5.5 Nel momento in cui il socio presta il proprio lavoro all'interno della cooperati-	
	va si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere prestato in for-	
	ma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di colla-	
	borazione coordinata non occasionale.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'am-	
	missione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5)	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione profes-	
	sionale; b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Orga-	
	no amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476	
	c.c.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera (a) dell'art. 6.1, l'organo amministrativo può am-	
	mettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare	
	la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coopera-	
	tiva.	
	6.4 Nel caso di cui alla lettera (b) dell'art. 6.1, l'organo amministrativo può am-	
	mettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, an-	
	corché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	

	6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione pro-	
	fessionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	c) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'am-	
	missione.	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 33, anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibe-	
	razioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in o-	
	gni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in Assemblea.	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il reces-	
	so ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale catego-	
	ria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la for-	
	mazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profi-	

	lo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inos-	
	servanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il manca-	
	to adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato	
	al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci coo-	
	operatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo am-	
	ministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del pre-	
	sente statuto.	
	6.12 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accogli-	
	mento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della do-	
	manda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Le persone fisiche, le società, le associazioni e gli enti che intendono essere	
	ammessi come socio, devono presentare all'Organo amministrativo la relativa do-	
	manda scritta, compilando l'apposito modulo predisposto dalla cooperativa in cui	
	verrà indicato anche il numero minimo di quote nominali che il socio è tenuto a	
	sottoscrivere.	
	7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio ogni utile docu-	
	mento al fine di meglio identificarne i requisiti.	
	7.3 L'Organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discrimi-	
	natori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	

	7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).	
	8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, compilando l'apposito modulo predisposto dalla cooperativa. Salvo espressa autorizzazione del consi-	

	glio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'in-	
	tero pacchetto di quote detenuto dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunica-	
	to al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il	
	socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrive-	
	re nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci so-	
	no obbligati:	
	a) Al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrati-	
	vo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della do-	
	manda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dal-	
	la ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata	
	alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	

	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'ammi-	
	nistrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei li-	
	bri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta	
	all'organo amministrativo, il quale determinerà la data e l'ora d'inizio della consul-	
	tazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola	
	tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ri-	
	torno o Posta Elettronica Certificata.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di apertura pomeridiana de-	
	gli Uffici della Cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudi-	
	zio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei confe-	
	rimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde: 1) per recesso, esclusione, fallimento o per cau-	
	sa di morte, se il socio è persona fisica; 2) per recesso, esclusione, fallimento,	
	scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica; 3) per insubor-	
	dinazione e/o comportamento oltraggioso; 4) per scarso apporto cooperativo e la-	
	vorativo; 5) per inidoneità all'esercizio delle proprie mansioni; 6) per divulgazio-	
	ne di notizie riservate della Cooperativa; 7) per esercizio dell'attività lavorativa	
	sotto effetto di farmaci, stupefacenti, alcool od altro; 8) per il rifiuto di sottoporsi	
	a test casuali di controllo sull'utilizzo di alcool e stupefacenti; 9) per ricevimento	
	di avviso di garanzia o condanna per reati verso la persona e la cosa pubblica; 10)	
	su segnalazione degli altri soci, previa valutazione dell'organo amministrativo;	

	11) per atteggiamenti immorali e scarsa attenzione e rispetto della persona biso-	
	gnosa in affido alla Cooperativa.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi socia-	
	li;	
	c) che non intende più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve esse-	
	re spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deli-	
	bera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del	
	domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima	
	il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dal-	
	la sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia,	
	se, entro novanta giorni, la cooperativa revoca la delibera che lo legittima ovvero	
	se è deliberato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunica-	
	zione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente sta-	
	tuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tri-	
	bunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutuali-	

	stici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'eserci-	
	zio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta del-	
	l'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale ed il socio receduto non può essere riam-	
	messo.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla leg-	
	ge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adotta-	
	te dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al so-	
	cio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno	
	15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscrit-	
	te o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	f) che risulti sottoposto a procedimento giudiziario per reati contro la persona e/o	
	il patrimonio pubblico.	

	14.2 Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al	
	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento	
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	14.4 Il socio escluso non può essere più riammesso, salvo i casi previsti dalla leg-	
	ge.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti o esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione	
	sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi artt. 32.6 lett. c) e 33.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato	
	lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 <i>quinquies</i> , comma 3 c.c.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'art. 2545 <i>quinquies</i> , la cui liquidazione, unitamente agli interessi lega-	
	li, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. Il	
	pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stes-	
	so.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	

	di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalu-	
	tata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In di-	
	fetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nel-	
	la partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministra-	
	tivo che ne accerta i requisiti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante co-	
	mune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno	
	dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società e-	
	sprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto	
	entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per	
	le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deli-	
	berazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	

	Art. 18 (Responsabilità dei soci cessati)	
	18.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	18.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV: SOCI VOLONTARI	
	Art. 19 (Requisiti)	
	19.1 Ai sensi dell'art. 2, legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	
	19.2 Il loro numero non potrà superare quello previsto per legge.	
	Art. 20 (Domanda di ammissione)	
	20.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare domanda su apposita modulistica predisposta dalla Cooperativa con particolare precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili a eseguire a titolo gratuito nell'ambito delle attività della cooperativa.	
	20.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	20.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile	

	con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Art. 21 (Obblighi e compensi)	
	21.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10 e l'obbligo di	
	prestare la propria attività di lavoro, sarà commisurato alla disponibilità data alla	
	cooperativa e agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal re-	
	golamento interno.	
	21.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comuni-	
	cazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di alme-	
	no un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi	
	previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo	
	rapporto sociale.	
	21.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il so-	
	cio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti	
	per i soci operatori.	
	21.4 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in	
	materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Mini-	
	stro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'impor-	
	to della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni	
	relative.	
	21.5 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese di	
	cui all'art. 4 comma 4.12.	
	TITOLO V: SOCI FINANZIATORI – SOCI SOVVENTORI	
	Art. 22 (Norme applicabili)	
	22.1 Oltre ai soci operatori di cui al titolo III del presente Statuto, possono esse-	

	re ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c..	
	22.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 del-	
	la legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le quote di partecipazione cooperativa di	
	cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	22.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori	
	si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in	
	quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni	
	di trasferimento.	
	Art. 23 (Soci sovventori)	
	23.1 Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assem-	
	blea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali	
	e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia perso-	
	ne fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Art. 24 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	24.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del	
	capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.	
	24.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e	
	sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 50,00 (cin-	
	quanta virgola zero zero). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di	
	quote pari a 1 (uno).	
	24.3 La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del co-	
	dice civile.	
	Art. 25 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	

	25.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emis-	
	sione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite e-	
	sclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	25.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo	
	amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	25.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire le quote, gli Amministratori provvederanno ad indicarne al-	
	tro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 26 (Deliberazione di emissione)	
	26.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti: a) l'impor-	
	to complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote	
	emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali	
	di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo re-	
	stando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura supe-	
	riore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; e) i diritti pa-	
	trimoniali in caso di recesso.	
	26.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-	
	buiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	26.3 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di e-	
	missione.	

	26.4 I soci sovventori, unitamente agli altri soci finanziatori, non possono esprime	
	mere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo de-	
	terminato nel rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per leg-	
	ge e il numero dei voti da essi portati.	
	26.5 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della pre-	
	cedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori.	
	26.6 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-	
	buiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.	
	Art. 27 (Recesso dei soci sovventori)	
	27.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del con-	
	ferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	27.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI: STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 28 (Strumenti finanziari)	
	28.1 Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo	
	2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di	
	diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza pruden-	

	ziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civile.	
	Art. 29 (Regolamento)	
	29.1 In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa as-	
	semblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo	
	2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli	
	interessi ovvero di partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	29.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-	
	buiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 30 (Assemblea speciale – Collegio Sindacale)	
	30.1 All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed	
	al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e	
	seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	30.2 Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina	
	del Collegio Sindacale è obbligatoria.	
	TITOLO VII: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 31 (Elementi costitutivi)	
	31.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 32.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	31.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	32.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 32 (Bilancio di esercizio)	
	32.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	32.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	32.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	

	32.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati rela-	
	tivi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	32.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui	
	agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestio-	
	ne sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	32.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione de-	
	gli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge mede-	
	sima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	visti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misu-	
	ra non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requi-	
	siti mutualistici.	
	32.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure	
	a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 33 (Ristorni)	
	33.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	33.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	

	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle se-	
	guenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	33.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata consideran-	
	do la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa	
	ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VIII: DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'	
	Art. 34 (Decisioni dei soci)	
	34.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal-	
	le presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	34.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Colle-	
	gio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o	
	della limitazione del diritto di opzione;	

	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.	
	34.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono a-	
	dottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 35 e 36.	
	34.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 38.	
	Art. 35 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	35.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o	
	di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mez-	
	zo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devo-	
	no risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto neces-	
	sario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	35.2 Ai soci è assegnato il termine di 20 (venti) giorni per trasmettere la risposta,	
	che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la	
	proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non	
	superiore a giorni trenta.	
	35.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	35.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata co-	
	me silenzio-assenso e pertanto il voto è favorevole.	
	35.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comuni-	

	carne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rap-	
	presentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine	
	fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della con-	
	sultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	35.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	35.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i do-	
	cumenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devo-	
	no essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere re-	
	datti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 36 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	36.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata	
	al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sen-	
	si del precedente art. 35. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio	
	con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisio-	
	ne, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I	
	consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento.	
	36.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla so-	
	cietà, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima	

	comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo	
	previsto al successivo art. 38.	
	36.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comu-	
	nicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se no-	
	minati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rap-	
	presentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine	
	fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della con-	
	sultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	36.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	36.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei so-	
	ci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche	
	essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 37 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per i-	
	scritto: diritto di voto e quorum)	
	37.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 35 e 36 pre-	
	sente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo	
	voto se socio cooperatore o i voti previsti per il socio sovventore e per il socio co-	
	operatore persona giuridica.	
	37.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consen-	
	so espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza	
	dei voti attribuibili a tutti i soci.	

	Art. 38 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)	
	38.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art.	
	26.1 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisio-	
	ni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispet-	
	to del metodo collegiale.	
	38.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la se-	
	de sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	38.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire	
	ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo	
	telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al nu-	
	mero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia-	
	no stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	38.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luo-	
	go dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convo-	
	cazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il ca-	
	so in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultas-	
	se legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazio-	
	ni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazio-	
	ni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.	
	38.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si repu-	
	ta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con di-	

	ritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli ar-	
	gomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 39 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione	
	e quorum deliberativi)	
	39.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	39.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di de-	
	liberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasfor-	
	mazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede	
	sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in se-	
	conda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del	
	51% dei soci con diritto di voto.	
	Art. 40 (Votazioni)	
	40.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un vo-	
	to non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente	
	col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	40.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma po-	
	tranno avvenire anche per acclamazione.	
	40.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il me-	
	todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	

	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.	
	Art. 41 (Voto)	
	41.1 Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	41.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	41.3 Per i soci sovventori si applicano le relative norme stabiliti da un apposito regolamento.	
	41.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	41.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente al-	

	l'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, sol-	
	tanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima catego-	
	ria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente	
	come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un	
	socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bian-	
	co.	
	Art. 42 (Presidenza dell'Assemblea)	
	42.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa	
	provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	42.2 La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un no-	
	taio.	
	TITOLO IX: AMMINISTRAZIONE	
	Art. 43 (Amministrazione)	
	43.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dai	
	soci.	
	43.2 Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero variabile da 3	
	(tre) a 5 (cinque) Consiglieri e il loro numero sarà determinato di volta in volta	
	prima dell'elezione.	
	43.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci coope-	
	ratori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e in	
	ogni caso, almeno uno, deve essere scelto tra i sottoscrittori del presente statuto,	
	se in vita e comunque disponibile ad assolvere all'incarico.	
	43.4 I componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il primo, durano in	

	carica per tre esercizi sociali.	
	43.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.	
	Art. 44 (Compensi agli Amministratori)	
	44.1 Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere, in sé considera-	
	te, sono compatibili; a) con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato	
	con la cooperativa stessa; b) con l'avvio di una attività autonoma o di impresa in-	
	dividuale; c) con lo svolgimento di un lavoro autonomo; d) con lo svolgimento	
	della libera professione; e) con lo svolgimento di un lavoro dipendente presso Im-	
	prese ed Enti pubblici o privati.	
	44.2 Il compenso mensile del Presidente è equiparato a quello di lavoratore subor-	
	dinato Area/Categoria F2 (o equivalente) del Contratto Collettivo Nazionale di	
	Lavoro per i dipendenti e soci delle Cooperative sociali esercenti attività nel setto-	
	re socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.	
	44.3 Appartengono all'Area/Categoria F2 (o equivalente): i lavoratori che, pur	
	non facendo parte della categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa	
	e dietro formale incarico dei Soci della Cooperativa una funzione di rilevante im-	
	portanza ai fini della rappresentanza, dello sviluppo e dell'attuazione della coope-	
	rativa.	
	44.4 Per le cariche di Vice-Presidente e di Consigliere non è previsto nessun com-	
	penso mensile, ma solo un gettone di presenza per ogni partecipazione alle atti-	
	vità del Consiglio amministrativo.	
	44.5 L'Assemblea dei Soci, in deroga ai punti 44.2 e 44.4, può deliberare ogni al-	
	tra e diversa forma e/o importo per il compenso degli Amministratori.	
	Art. 45 (Compiti degli Amministratori)	
	45.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestio-	

	ne della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	45.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ec-	
	cezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Colle-	
	gio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	45.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità	
	e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comita-	
	ti scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative	
	mansioni.	
	Art. 46 (Metodi decisionali semplificati)	
	46.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di ammini-	
	strazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 47 so-	
	no adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espres-	
	so per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riu-	
	nione dopo la nomina.	
	46.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o	
	più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere in-	
	viata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare	

	con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per as-	
	sicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto te-	
	sto della decisione da adottare.	
	46.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata	
	al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa con-	
	sultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.	
	Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chia-	
	ro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere con-	
	senziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consen-	
	so.	
	46.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con	
	ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.	
	46.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole del-	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Art. 47 (Metodo decisionale collegiale)	
	47.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in	
	tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni	
	del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione	
	collegiale.	
	47.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato	
	a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovve-	
	ro, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettroni-	
	ca), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	47.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	

	la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza assoluta dei voti.	
	Art. 48 (Integrazione del Consiglio)	
	48.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	48.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	48.3 In caso di mancanza sopravvenuta degli Amministratori, il ricorso alla deci-	
	sione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare	
	ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 49 (Rappresentanza del Presidente)	
	49.1 Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Coopera-	
	tiva di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere,	
	da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsia-	
	si titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	49.2 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inol-	
	tre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari, stipulare polizze assicurative.	
	49.3 Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e pas-	
	sive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrati-	
	va, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	49.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice presidente.	

	49.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO X: ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 50 (Collegio sindacale)	
	50.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale o del sindaco unico che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	50.2 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	50.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Art. 51 (Compiti)	
	51.1 L'organo di controllo esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.	
	Art. 52 (Organo di controllo facoltativo)	
	52.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	52.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le	

	norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.	
	TITOLO XI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 53 (Scioglimento anticipato)	
	53.1 Lo scioglimento della Cooperativa viene deliberato dall'Assemblea e nel caso non si raggiunga la maggioranza per deliberare, l'Assemblea dei soci verrà convocata altre due volte con cadenza di 30 giorni e qualora anche in queste convocate assemblee non si raggiungano le maggioranze, la Cooperativa verrà sciolta dal Presidente in carica senza diritto di appello da parte dei soci che disertando le convocate assemblee che in virtù della loro non partecipazione e/o manifestazione di interesse approvano nella modalità di "silenzio assenso" lo scioglimento della Cooperativa demandando al Presidente ogni piena e incondizionata facoltà ed azione.	
	53.2 L'assemblea o il Presidente che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 54 (Devoluzione patrimonio finale)	
	54.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: a) rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di quote di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato; b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. c) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato secondo le norme previste.	
	TITOLO XII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 55 (Regolamenti)	
	55.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplina-	

	re i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti, informative e disposizioni che regolano l'esercizio delle attività del-	
	la cooperativa.	
	55.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansio-	
	ni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 56 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	56.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nel-	
	l'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massi-	
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previ-	
	sto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotti i debi-	
	ti verso i soci ed i terzi, il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	56.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili an-	
	nuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, so-	
	no inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Firmato: Francesco Paolo MOLITERNI - Mariangela TANTONE - Ivan MOLI-	

[illegible]

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Matera, li 16 gennaio 2023

Imposta di bollo esente.